

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIALE Aldo - Presidente

Dott. CERRONI Claudio - Consigliere

Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/03/2015 della Corte di appello di Venezia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. Dino (OMISSIS), articolando cinque motivi, ricorre per l'annullamento della sentenza del 26/03/2015 della Corte di appello di Venezia che, rigettando la sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di otto mesi di reclusione inflitta con sentenza del 29/04/2013 dal Tribunale di quello stesso capoluogo per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, a lui ascritto perche', in area paesaggistica di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, aveva fatto modificazioni non autorizzate consistite nel tenere in deposito 23 roulotte e nel tagliare 21 alberi tipo "cupressus Leylandii" della circonferenza variabile tra mt. 1 e mt. 1,10. Il fatto e' contestato come commesso in (OMISSIS) in epoca successiva al (OMISSIS), con recidiva reiterata.

1.1. Con i primi due motivi eccepisce, sotto vari profili, la nullita' della sentenza impugnata per vizio

"derivato" da quella di primo grado che lo ha condannato per un delitto (Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis) non espressamente contestato nella rubrica (che faceva generico riferimento al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 2).

1.2. Con il terzo, il quarto ed quinto motivo contesta la materiale sussistenza del reato ed eccepisce, a tal fine, la errata applicazione del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis, articolo 192 c.p.p., commi 2 e 3, e vizio di motivazione contraddittoria anche in punto di ritenuta sussistenza del dolo.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e' fondato per quanto di ragione.

3. Dalla lettura delle sentenze di merito risulta che l'imputato aveva stabilmente destinato un terreno agricolo, sottoposto a vincolo paesaggistico, a rimessaggio di roulotte e che aveva altresì provveduto al taglio degli alberi indicati nella rubrica.

3.1. L'aggressione al bene tutelato dalla norma e' percio' avvenuto in due modi diversi: a) il taglio degli alberi; b) la destinazione del terreno a deposito di roulotte.

3.2. La tesi difensiva, sostenuta nell'appello, dell'attivita' di riparazione dei caravans svolta sia nella stagione estiva (presso i vari campeggi) che, occasionalmente e saltuariamente, in quella invernale, ed in particolare in un capannone adiacente al terreno, e' stata smentita dalla Corte territoriale con argomentazioni logicamente ineccepibili che si fondano su dati di fatto non contestati: la costante presenza di numerose roulotte risultate addirittura numero superiore, a seguito del sopralluogo del 31/05/2012, a quelle rilevate il 01/09/2011.

3.3. Questa Corte deve ribadire il principio che l'occupazione disordinata senza le necessarie autorizzazioni con veicoli di un'area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio, a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse perche' il semplice stazionare di esse su superfici aventi diversa destinazione, con intrinseco valore ambientale, puo' cagionare una lesione del bene protetto (Sez. 3, n. 4707 del 15/02/1994, Fanelli, Rv. 198724).

3.4. Nel caso di specie, la destinazione non occasionale di un terreno agricolo a rimessaggio di roulotte determina una modifica della destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse che incide in modo permanente (e certamente non episodico) sui valori paesaggistici gravanti sull'area, lesi per tutto il tempo dell'occupazione.

3.5. Non diversamente da quanto affermato in tema di distruzione o deturpamento di bellezze naturali di cui all'articolo 734 cod. pen., anche il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 puo' avere natura permanente allorquando consti di atti plurimi, frazionati e protratti nel tempo, consumandosi in tal caso al momento della cessazione dell'attivita' vietata (cfr. Sez. 3, n. 33550 del 05/06/2003, Dell'Amico, Rv. 226159, che richiama precedenti conformi). Nel caso di specie la condotta dell'imputato ha determinato una permanente compressione del bene tutelato dalla norma, compromesso esclusivamente dall'esercizio dell'attivita' contestata e non dall'esecuzione di lavori atti a modificare in modo irreversibile la destinazione d'uso del terreno. In particolare, le modificazioni non autorizzate di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 si identificano esattamente con l'uso non occasionale del terreno per scopi diversi da quelli consentiti e a servizio di un'attivita' stabile e duratura.

3.6. Si deve dunque affermare il principio di diritto secondo il quale in caso di modifica funzionale della destinazione d'uso di un bene gravato da vincolo paesaggistico, il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, ha carattere permanente e la permanenza cessa in

concomitanza della cessazione della condotta o, in alternativa, con il sequestro del bene o, in mancanza, con la sentenza di primo grado quando, come nel caso in esame, la contestazione sia di natura "aperta".

3.7.Diversa e' l'ipotesi del taglio degli alberi che ha natura istantanea, ancorche' con effetti permanenti.

3.8.Ora, successivamente al provvedimento impugnato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 11-23/03/2016, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1-bis, nella parte in cui prevede": a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed".

3.9.Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-bis,e' limitata ai soli casi in cui i lavori abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico hanno comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

3.10.Nel caso in esame appare evidente che la condotta ipotizzata si colloca al di fuori della (residua) ipotesi delittuosa.

3.11.Resta dunque l'ipotesi contravvenzionale di cui al comma primo che determina: a) la superfluita' dei primi due motivi di ricorso; b) l'irrelevanza del quarto e del quinto (visto che il taglio degli alberi e' stato effettuato prima del 01/09/2011 con conseguente prescrizione della relativa condotta).

3.12.11 mutamento della destinazione d'uso e' perdurato oltre il 31/05/2012 (data del secondo sopralluogo) il che significa che la permanenza del reato e' cessata con la sentenza di primo grado (29/04/2013).

3.13.Ne consegue che, fermo l'irrevocabile accertamento della responsabilita' del ricorrente per il reato a lui ascritto limitatamente al contestato deposito, la sentenza impugnata deve essere annullata per la determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

3.14.La prescrizione del reato relativamente alla condotta del taglio degli alberi rende superflua ogni discussione sulla sua natura culturale. L'ordine di rimessione in pristino resta percio' limitato alla sola restituzione dell'area alla funzione consentita dal piano paesaggistico.

P.Q.M.

Qualificato il reato contestato come contravvenzione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1 annulla la sentenza impugnata: senza rinvio limitatamente al taglio degli alberi perche' la contravvenzione e' estinta per prescrizione e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la determinazione del trattamento sanzionatorio limitatamente alla residua condotta.

Rigetta il ricorso nel resto.